

31387.



SENTENZA N. 99/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Carlo Greco Presidente

Maurizio MASSA Consigliere relatore

Daniela ALBERGHINI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. 31387, del registro di segreteria, ad istanza della Procura regionale per la regione Veneto contro:

BRENTEGANI Angelo Gerardo, all'epoca dei fatti dipendente del Comune di Villafranca di Verona (VR), codice fiscale n. BRNNLG59L21L781U, nato a Verona (VR) il 21.7.1959, contumace.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato in data 18 novembre 2020, la Procura Regionale ha citato in giudizio il sig. Brentegani Angelo Gerardo, per sentirlo condannare al pagamento, a titolo di dolo, a favore dell'Amministrazione di appartenenza, il Comune di Villafranca di Verona (VR), della somma complessiva di euro 103.188,87, di cui euro 34.396,29 per danno patrimoniale, euro 68.792,58 per danno all'immagine.

In data 22 dicembre 2008 il Comune di Villafranca di Verona (VR) trasmetteva alla Procura una "*denuncia di fatti e comportamenti*"

31387.

che possono configurare responsabilità per danno erariale”, allegando

la relazione redatta dalla Commissione interna di indagine amministrativa appositamente costituita per l’analisi dei fascicoli relativi alle concessioni cimiteriali rilasciate dal Comune di Villafranca di Verona (VR) dal 2004 al 2008, da cui risultava che, a seguito delle verifiche e dei riscontri effettuati, era stata accertata un’errata applicazione delle tariffe dei canoni relativi alle concessioni cimiteriali, risultate non conformi a quanto previsto dalla deliberazione giuntale n. 38/2000.

In data 22 dicembre 2009 la Commissione Interna di Indagine Amministrativa ha rassegnato le conclusioni sulle verifiche effettuate sulle concessioni cimiteriali rilasciate negli anni 2005, 2006, 2007, 2008 dalla n. 5.621 alla n. 6.278.

In data 9 marzo 2010 il Procuratore della Repubblica di Verona inviava alla Procura erariale la relazione del consulente tecnico, dott. Girardi, nominato dalla medesima Procura penale, il quale, nella relazione conclusiva, depositata il 26 giugno 2009, confermava i rilievi critici della Commissione interna del Comune di Villafranca di Verona, prendendo in considerazione, con il costante ausilio della Commissione interna di indagine amministrativa, analiticamente, il regolamento per i servizi cimiteriali n. 91 del 20 dicembre 1996, allora vigente, le deliberazioni del Commissario straordinario e della Giunta comunale relative alla determinazione delle tariffe cimiteriali, le concessioni con l’applicazione delle tariffe e gli effettivi pagamenti.

L’indagine proseguiva e si concludeva in data 27 novembre

31387.

2012, con il deposito della sentenza n. 2452/2012.

Il Tribunale penale di Verona dichiarava il convenuto responsabile dei reati ascrittigli, confermando i capi di imputazione della Procura della Repubblica di Verona del delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 314 c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di Istruttore Amministrativo in servizio presso l'unità "Servizi Cimiteriali" facente parte dell'area III "Servizi al Cittadino" del comune di Villafranca di Verona, avendo per ragioni del suo ufficio la disponibilità di denaro consegnatogli da privati cittadini in relazione all'acquisto di loculi presso i cimiteri del comune di Villafranca dovuti al pagamento del canone dovuto per il rilascio o il rinnovo di concessioni cimiteriali, si appropriava delle somme specificate nell'elenco di cui a pagina 4 e 5 dell'atto di citazione.

Con la predetta sentenza, il convenuto veniva condannato ad anni tre e mesi sei di reclusione e all'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici.

In data 31 marzo 2016, la Corte d'Appello di Venezia, con sentenza n. 1211, riformava parzialmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Verona riducendo la pena ad anni 3 e mesi 5 di reclusione, confermando per le altre statuizioni la sentenza di primo grado.

In data 7 aprile 2017, con ordinanza n. 25419, la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso di Brentegani Angelo avverso la suddetta sentenza di secondo grado perché manifestamente infondato e condannava il medesimo al pagamento

31387.

delle spese processuali e al pagamento di quanto dovuto, rimesso a separato giudizio, alla costituita parte civile, comune di Villafranca.

Secondo la tesi accusatoria il convenuto si è indebitamente appropriato di somme di denaro relative alle concessioni cimiteriali che non sono state riversate nelle casse del Comune di Villafranca di Verona.

Dalle indagini effettuate è stato accertato che il convenuto aveva sottratto al Comune di Villafranca di Verona una somma pari, quantomeno, a euro 34.396,29#, relativa ai versamenti effettuati da diversi cittadini a titolo di acquisto di loculi o rinnovo per le concessioni cimiteriali.

Nei confronti del convenuto la Procura ha formalizzato un invito a dedurre, ex art. 67 del Codice di giustizia contabile, notificato in data 8 settembre 2020, rispetto al quale l'allora intimato non ha depositato controdeduzioni, né ha chiesto di essere sentito.

La Procura erariale ha quindi quantificato il danno patrimoniale imputato al convenuto nella misura di euro 34.396,29#, al quale ha aggiunto la richiesta di risarcimento per il danno all'immagine subito dall'Ente locale determinato nella misura di euro 68.792,58# corrispondenti al doppio del danno patrimoniale diretto.

Pertanto il danno complessivamente azionato in questo giudizio corrisponde alla somma di euro 103.188,87#.

In udienza il P.M. contabile ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto di citazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

31387.

Innanzitutto il Collegio rileva che nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione, avvenuta in data 24 novembre 2020, il convenuto in questo giudizio non si è costituito e quindi in udienza è stata dichiarata la sua contumacia.

In assenza di altre questioni preliminari e giudiziari, si può passare all'esame del merito della vicenda.

Il convenuto, quale funzionario del Comune di Villafranca dell'area delle concessioni cimiteriali, è responsabile di una serie di condotte illecite consistenti nella appropriazione indebita di somme di denaro in contanti per diritti cimiteriali che dovevano essere riversate nelle casse del Comune.

I fatti da cui scaturisce la responsabilità erariale azionata in questo giudizio sono stati accertati con sentenza penale ormai in giudicato pronunciata dalla prima Sezione della Corte d'appello di Venezia n. 1211 del 31 marzo 2016, da cui risultano le specifiche e numerose condotte di peculato poste in essere dal convenuto, in modo fraudolento, al fine di occultare l'appropriazione di somme di denaro in contanti ricevute per diritti cimiteriali spettanti al Comune e mai riversate alle casse dell'Ente locale.

I fatti accertati in sede penale sopradescritti hanno prodotto un danno al Comune di Villafranca azionato in questo giudizio e articolato nelle due voci di danno patrimoniale diretto quantificato dalla Commissione interna di indagine amministrativa dell'Ente nella misura di euro 34.396,29#, nonché un danno all'immagine dell'Ente locale calcolato in euro 68.792,58# corrispondenti al doppio del

31387.

danno patrimoniale diretto.

Con le condotte sopra citate il convenuto deliberatamente e ripetutamente ha violato le regole che presiedono il comportamento di un pubblico funzionario nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, arrecando un grave danno all'immagine dell'Ente di appartenenza, dimostrato dall'impatto mediatico della vicenda riportato in diversi articoli di stampa, soprattutto nell'ambito locale, anche in ragione dell'esito del processo penale sfociato in una sentenza definitiva di condanna e dell'esito del procedimento disciplinare concluso con il licenziamento senza preavviso in data 5 novembre 2008.

La quantificazione del danno di immagine ha tenuto conto del ruolo funzionale del convenuto nell'Ufficio di appartenenza e della sua specifica competenza nella gestione delle pratiche per i servizi cimiteriali del Comune di Villafranca.

La gravità del comportamento del convenuto è stata evidenziata dalla Procura attrice sottolineando nell'atto di citazione che: *"Anziché collaborare al buon andamento dell'Ente locale di appartenenza, il convenuto, truffava ignari cittadini, sottraeva i proventi dei canoni cimiteriali e approfittava ignobilmente di persone colpite da un lutto e quindi in uno stato psico-affettivo di particolare debolezza e disagio e che avevano la necessità e l'urgenza di garantire la sepoltura ai loro cari"*.

I comportamenti tenuti dal convenuto in questa vicenda hanno gravemente pregiudicato la credibilità del Comune di Villafranca di Verona, ponendo in dubbio l'attendibilità e l'affidabilità dell'attività

31387.

istituzionale svolta dal personale del Comune, che deve ispirarsi ai principi costituzionali di sana amministrazione pubblica, ai sensi degli art. 97, 98, 54 comma 2, 28 della Costituzione, come precisati nel Decreto del Ministro della Funzione Pubblica del 28.11.2000 del Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, ed in particolare:

- art. 2 c. 1: *"Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato".*

Il danno complessivo chiesto dall'Organo requirente è pari a euro 103.188,87#, di cui euro 34.396,29# quale danno patrimoniale diretto, euro 68.792,58# quale danno all'immagine.

Pertanto, si deve pronunciare la condanna, del convenuto al pagamento di € 103.188,87#, in favore del Comune di Villafranca di Verona, oltre agli interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo ed alle spese di giustizia.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, definitivamente pronunciando,

CONDANNA

BRENTAGANI ANGELO GERARDO, nato a Verona (VR) il

31387.

21.7.1959 (c.f. BRNNLG59L21L781U), a pagare al favore del Comune di Villafranca di Verona la somma di € 103.188,87# (centotremilacentottantotto/87), oltre gli interessi legali sul predetto importo, da calcolarsi dalla data di deposito della sentenza e sino al soddisfo.

Condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, che sono liquidate, ai sensi dell'art. 31, co. 5, c.g.c., con nota a margine della presente sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 17 marzo 2021.

IL MAGISTRATO ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Maurizio Massa)

(Carlo Greco)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del c.g.c., le spese di giudizio sono liquidate dal funzionario di segreteria nell'importo di € 284,12 (euro duecentoottantaquattro/12)

IL MAGISTRATO ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Maurizio Massa)

(Carlo Greco)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

31387.

Depositato in Segreteria il 24/05/2021

Il Funzionario Preposto

f.to Stefano Mizgur